



Protocollo N° (ALLEGATO A PEC)

Class. 014-10

Fasc. 2020/5

Rif. Prot. n. 10142/2020

Pesaro, li 31/03/2020

ORDINANZA N. 7/A/20 del 31/03/2020

**OGGETTO: S.P. N° 66 “Ca’ La Lagia” – Comune di Urbino
Ordinanza per istituzione di senso unico alternato regolato a vista al
km 14+100, a causa di movimento franoso**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che il titolare della P.O. 4.3 Viabilità 2 e il Capo Ufficio Manutenzione della Viabilità Urbino/Alto Metauro hanno inviato la richiesta qui riportata:

PREMESSO CHE

- la S.P. n. 66 “Ca’ La Lagia” presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia, con larghezza limitata che va da m. 5,50 a m. 6,50;
- gran parte del suo tracciato stradale, lungo complessivamente km 18+300, poggia su versanti interessati da alcuni dissesti idrogeologici i quali hanno innescato in numerosi avvallamenti ed alcuni movimenti franosi che interessano il piano viabile e provocano su di esso progressivi avvallamenti della sede stradale creando disagi e pericolo per i mezzi in transito;

CONSIDERATO CHE

- il tratto di strada in oggetto al km 14+100 è soggetto ad una frana di versante che negli anni ha subito cedimenti della sede stradale lato valle;
- che a seguito delle avverse precipitazioni atmosferiche (neve e pioggia) del mese di marzo si è innescato, al km 14+100, un movimento franoso che ha deformato notevolmente il piano viabile, provocando un fenomeno di sconfigurazione plano-altimetrica con interessamento di metà della carreggiata stradale direzione Cà Gallo – Pieve di Cagna, che crea pericolo per i mezzi in transito;
- la situazione costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica e privata incolumità;

CONSTATATO CHE

- la situazione finanziaria dell'amministrazione provinciale impedisce la programmazione e l'esecuzione di interventi di adeguato ripristino, non solo strutturale, della strada e delle sue pertinenze;



CONSIDERATO INOLTRE CHE

La situazione costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO

Che, grazie alla morfologia della strada sia attuabile un senso unico alternato regolato a vista,

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, i sottoscritti P.O. Viabilità 2 e il Capo Ufficio Manutenzione della Viabilità Urbino/Alto Metauro

PROPONGONO

Per i motivi sopra esposti, di istituire al Km 14+100, sulla S.P. 66 "Cà La Lagia", in comune di Urbino, il senso unico alternato regolato a vista, con diritto di precedenza al flusso di traffico proveniente da Pieve di Cagna verso Cà Gallo, con limite di velocità di 30 Km/h nel tratto interessato.

Vista e condivisa la proposta indicata

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.º del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO CONSIDERATO, E RITENUTO

ORDINA

di istituire sulla S.P. n. 66 "CA' LA LAGIA", al km 14+100, in comune di Urbino, il senso unico alternato, regolato a vista con limite di velocità di 30 Km/h nel tratto interessato.

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;



- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e manutenzione della prescritta segnaletica sia affidata alla P.O. 4.3 "Viabilità 2" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVISA

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli albi Pretori nonché alle forze dell'Ordine ed agli enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso da chiunque ne abbia interesse, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199. (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITÀ
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA**

Ing. Mario Primavera

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*